

**LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 21-06-2007
REGIONE TOSCANA**

**Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali.
Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni
in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme
associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme
sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003,
n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 18 del 2 luglio 2007

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40
(Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle
forme associative di comuni)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate

1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di
ufficio comune, l'atto associativo individua la disciplina regolamentare
locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati;
in assenza, la disciplina regolamentare è adottata dall'ente locale delegato o
presso il quale è costituito l'ufficio comune.”.

ARTICOLO 2

Sostituzione dell'articolo 2 nella l.r. 40/2001

1. L'articolo 2 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, ai fini dell'incentivazione di cui alla presente legge.

2. Ulteriori ambiti territoriali, per l'esercizio associato e l'incentivazione, possono essere individuati dal regolamento di cui all'articolo 11 ter."

ARTICOLO 3

Sostituzione dell'articolo 6 nella l.r. 40/2001

1. L'articolo 6 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Modifiche dei livelli ottimali

1. L'individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 3. La proposta della Giunta dà atto delle valutazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l'adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.

2. All'individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la Giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il

provvedimento è comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.”.

ARTICOLO 4

Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 40/2001

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Conferenza del livello ottimale

1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilità dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attività di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all'articolo 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, può essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.

2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento.

3. La convenzione può prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalità di esercizio:

- a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;
- b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;
- c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;
- d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all'attuazione dell'articolo 11, comma 2 ter, e la possibilità di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui è costituito l'ufficio comune e di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.

4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza.

5. L'attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori

locali componenti la conferenza.”.

ARTICOLO 5

Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 40/2001

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

Circondari

1. Ferme restando le disposizioni in materia di circondario previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legislazione regionale, la provincia può attribuire alle comunità montane o alle unioni di comuni cui partecipano tutti i comuni di un livello ottimale o alle conferenze di livello ottimale il compito di svolgere anche funzioni di circondario provinciale, previa apposita convenzione tra la provincia medesima e gli enti interessati, a condizione che tutti i comuni del livello ottimale siano compresi nel territorio della provincia e che siano state incentivate gestioni associate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La convenzione stabilisce, tra l'altro:

- a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti ad esso attribuiti nell'ambito dello svolgimento di funzioni provinciali;
- b) le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui alla lettera a), anche mediante delega, costituzione di uffici comuni, specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento della provincia per l'esercizio delle funzioni provinciali attribuite.

3. La Giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi del presente articolo, per un periodo massimo di tre anni, nell'ambito delle risorse di cui alla presente legge, contributi commisurati al livello di integrazione raggiunto nell'esercizio di funzioni provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il circondario partecipino effettivamente a gestioni associate incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

4. L'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori locali.”.

ARTICOLO 6

Inserimento dell'articolo 6 quater nella l.r. 40/2001

1. Dopo l'articolo 6 ter della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

"Art. 6 quater

Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali

1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di:

- a) sviluppare le relazioni istituzionali per il più efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati;
- b) promuovere accordi locali per l'individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;
- c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all'articolo 6 bis e delle convenzioni di cui all'articolo 6 ter;
- d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali.

2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all'articolo 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della Giunta regionale.

3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della l.r. 39/2004, in situazione di maggior disagio, agli enti locali responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di cui all'articolo 6 ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi anche in modo semplificato, sulla base delle risultanze dei procedimenti regionali di concessione e revoca dei contributi previsti dalla presente legge; a tal fine, le province e la regione stabiliscono di comune accordo modalità di comunicazione degli atti di rispettiva competenza.

4. L'attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori locali che vi partecipano.

5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell'articolo 6 bis."

ARTICOLO 7

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2001

1. All'articolo 7 della l.r. 40/2001 le parole "nell'attuazione del programma di riordino territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'attuazione della presente legge".

ARTICOLO 8

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 40/2001, le parole "programma di riordino territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui all'articolo 11 ter".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 40/2001, dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti: ", secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive".

3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

"4. L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che ne sia prevista una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento di cui all'articolo 11 ter prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi:

- a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ulteriori ambiti territoriali individuati dal regolamento medesimo;
- b) in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunità montana, riguardi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità;
- c) l'unione eserciti effettivamente, in luogo dei comuni partecipanti, funzioni e servizi in almeno uno dei seguenti ambiti omogenei:

- 1) corpo unico di polizia municipale;
 - 2) governo del territorio;
 - 3) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;
 - 4) servizi e attività educative;
 - 5) personale e altri servizi generali di amministrazione.”.
4. All'articolo 8, del comma 7 della l.r. 40/2001, le parole “programma di riordino territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all'articolo 11 ter”.

ARTICOLO 9

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2001

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/2001, le parole “programma di riordino territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all'articolo 11 ter”.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/2001, dopo la parola “incorporazioni” sono inserite le seguenti: “, se non diversamente disposto dalla legge regionale,”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 40/2001, le parole “programma di riordino territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all'articolo 11 ter”.
4. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 40/2001, le parole “programma di riordino territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui all'articolo 11 ter”.

ARTICOLO 10

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2001

1. Al comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2001, sono soppresse le

seguenti parole "e del programma di riordino territoriale".

ARTICOLO 11

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del programma di riordino territoriale. Provvede altresì al monitoraggio dell'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi."

2. All'articolo 11 della l.r. 40/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2 ter. La Giunta regionale può concordare con i comuni dei livelli ottimali, che hanno ottenuto per almeno due anni consecutivi i contributi della presente legge, un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate e corrispondenti modalità di concessione dei contributi e di verifica dell'effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari."

ARTICOLO 12

Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2001

1. La rubrica dell'articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è sostituita dalla seguente:

"Art. 11 bis - Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali."

2. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale."

3. All'articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, può concedere contributi, per non più di 20.000,00 euro l'anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che:

- a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004;
- b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno."

ARTICOLO 13

Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 40/2001

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Regolamento regionale

1. All'attuazione della presente legge si provvede con regolamento regionale.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

- a) le modalità di concessione dei contributi, e i casi e le modalità della loro revoca;
- b) i provvedimenti che devono essere adottati dalla Giunta regionale e dagli uffici regionali competenti, con particolare riguardo allo svolgimento dei procedimenti di concessione e di revoca e alle determinazioni amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione;
- c) le modalità di collaborazione degli enti locali alle attività di monitoraggio delle gestioni associate e ai procedimenti regionali che li riguardano;
- d) le disposizioni per la concessione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno delle gestioni associate;
- e) i criteri di premialità per le gestioni associate, in particolare per quelle caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione o da risparmi di gestione realizzati; gli incentivi a titolo di premialità possono essere attribuiti applicando esclusivamente il criterio di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a);

- f) i criteri per l'incentivazione dei circondari ai sensi dell'articolo 6 ter;
- g) le funzioni e i servizi che rientrano negli ambiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c).".

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della l.r. 40/2001, come inserito dall'articolo 13 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (Programma di riordino territoriale), e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all'attuazione della presente legge in detta fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia:
 - a) le disposizioni delle parti prima, seconda, terza e quarta della del.c.r 225/2003;
 - b) le disposizioni dell'allegato C alla del.c.r 225/2003.
3. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sostituiscono la disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), anche agli effetti delle leggi e dei provvedimenti regionali che ad essa rinviano. Resta ferma l'efficacia dell'allegato B alla del.c.r 225/2003, salvi gli effetti dell'articolo 6 della l.r. 40/2001, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
4. Il regolamento di cui al comma 1 indica le disposizioni della del.c.r 225/2003 che continuano ad essere efficaci per i procedimenti non conclusi.
5. Gli enti beneficiari dei contributi non sono comunque tenuti, nell'anno 2007, alla presentazione della relazione intermedia sulla loro utilizzazione, prevista dalla del.c.r 225/2003, e dai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 15

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche");
- b) il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 21 giugno 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 12.06.2007.

